



Nuovo modello telematico - Testamento estero. Quali sono le procedure da adottare prima di procedere con la dichiarazione di successione? Il testamento deve essere tradotto?

Si riportano nel seguito le istruzioni contenute nelle istruzioni ministeriali, fascicolo 1, pagina 14:

TESTAMENTO

In presenza di testamento deve essere compilata la presente sezione, indicando i dati riportati sulla copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto ovvero di richiesta di registrazione/attivazione del testamento pubblico. In questi casi indicare il pubblico ufficiale, la data di pubblicazione e gli estremi di registrazione dell'atto (ufficio, Serie, Numero, Sottonumero e data di registrazione).

Il testamento deve essere allegato alla dichiarazione di successione utilizzando l'apposito rigo del Quadro EG.

In caso di più testamenti, in questa sezione occorre indicare i dati del primo testamento, mentre quelli relativi agli altri testamenti devono essere riportati negli appositi rigi del quadro EH; se vi è compresenza di testamento italiano ed estero, in tale sezione occorre indicare i dati di quello italiano.

Testamento estero

In presenza di almeno un testamento redatto all'estero occorre barrare la presente casella.

Si precisa che gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniera devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico - consolari italiane all'estero. Tali atti e documenti, ad eccezione di quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniera è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille).

Il testamento estero, redatto nella forma del testamento internazionale, previsto dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, non necessita né di legalizzazione, né di apostille (Legge 29 novembre 1990, n. 387) ma solo della traduzione in italiano.

Il testamento estero e la relativa traduzione in italiano, eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento (artt. 30 c. 4 TUS e 11, commi 5 e 6 TUR), devono essere allegati alla dichiarazione utilizzando lo specifico rigo del quadro EG. I testamenti presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato (ad esempio, la provincia di Bolzano), nei quali è ammesso, per legge, l'uso della specifica lingua straniera utilizzata per la redazione dell'atto (articolo 11, commi 5 e 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), non necessitano di traduzione.